



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIROTTO, PETROCELLI, CASTALDI, SANTANGELO,  
ORELLANA e BULGARELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013**

Proroga del credito d’imposta per la ricerca scientifica di cui al  
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

ONOREVOLI SENATORI. – Il credito d'imposta per la ricerca è un classico strumento orizzontale di politica industriale, ampiamente diffuso in Europa e, in generale, nei Paesi occidentali, che concentrano nel settore industriale il «focus» della politica economica e della crescita reale della ricchezza.

Nel nostro Paese, tale strumento ha trovato parimenti costante attenzione, ma con concezioni e profili alterni in termini di efficacia, allorché è passato da formule più complesse e sofisticate ad altre più semplici e dirette e, quindi, più efficaci.

La «palma» dell'efficacia è considerata unanimemente detenuta dalla formula del credito d'imposta automatico e quindi non soggetto a complesse e difficili gestioni amministrative. Un esempio emblematico è fornito dalla misura stabilita da ultimo, dall'articolo 1 del decreto-legge n.70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.106 del 2011, che stabilisce per sé «in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012» un credito d'imposta del tutto automatico, con il passaggio dalla ricerca interna a quella commissionata all'Università e altri centri di ricerca. Tale norma autorizza per lo scopo un apposito «plafond» di complessivi 484 milioni di euro per il periodo 2011-2014, al cui monitoraggio provvede il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'Agenzia delle entrate.

Da alcune valutazioni correlate in proposito, risulta di massima che tale strumento non ha avuto ampia utilizzazione, ma ciò non perché non fosse idoneo allo scopo, bensì perché il periodo di sperimentazione è risultato particolarmente limitato, trattandosi di una normativa entrata in vigore a metà luglio 2011 e che ha trovato la sua at-

tuazione soltanto a seguito della circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2011.

Da ciò consegue che ampia parte del «plafond» di 484 milioni di euro non può che risultare ancora disponibile e quindi destinabile a garantire un prosieguo della sperimentazione che il legislatore si proponeva invero di promuovere, allo scopo di collegare in via diretta le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, all'universo dei soggetti istituzionali che operano nella ricerca scientifica (università, organismi e centri di ricerca, enti e simili). Ciò per altro, in linea con l'agenda di Lisbona e con gli obiettivi Europa 2020.

Nei sensi che precedono, si propone quindi di prolungare la validità dello strumento in discorso perlomeno per l'anno 2013, nei limiti della disponibilità del «plafond» a suo tempo autorizzato. Tale misura potrebbe inoltre costituire una necessaria «fonte» per più utilmente pervenire all'utilizzabilità della nuova misura promossa in favore della ricerca e dell'innovazione dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Si tratta, in questo caso, di una misura non solo carente del prezioso elemento del cosiddetto «automatismo», ma soprattutto di una misura con carattere programmatico e quindi non immediatamente operativa. Invero la norma in questione prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo destinato indistintamente al duplice direttivo di sostenere la ricerca ma anche di ridurre il cuneo fiscale.

Si propone altresì di prevedere una partecipazione diretta ai progetti di ricerca di per-

sonale qualificato delle imprese commissio-  
nanti e il riconoscimento di una correlata  
agevolazione per tale attività.

Tale presenza sarebbe garante del con-  
trollo periodico del progetto, della sua con-  
duzione generale e, soprattutto, della valida-  
zione non tanto scientifica ma di merito e di  
efficacia di quanto «prodotto» dalla ricerca  
incaricata in relazione alla accresciuta con-  
correnzialità dell'azienda stessa.

Si propone quindi che una quota non in-  
feriore al 5 per cento e non superiore al  
12 per cento dell'intero ammontare del pro-  
getto di ricerca sia in carico all'impresa ri-  
chiedente e sia condotta da suo personale in-  
terno o incaricato ad *hoc* con regolare con-  
tratto a progetto, in possesso di adeguati re-  
quisiti di esperienza o di cultura tecnica.

Si propone altresì che tale quota parte  
possa essere agevolata in misura del 40 per-  
cento dei costi eleggibili per lo svolgimento  
delle connesse attività con un automatismo  
analogo a quello relativo alla parte di pro-  
getto affidata a enti o organismi di ricerca  
pubblici e privati.

Il rispetto del principio, secondo cui «con  
la legge si può far tutto», non consente tut-  
tavia di superare agevolmente l'eterogeneità  
dei due distinti obiettivi che, se pur entrambi  
destinati ad agevolare la competitività delle  
imprese, comportano tuttavia ben diverse  
modalità e logiche di gestione e di applica-  
zione. Al di là, peraltro, di tale opinabile pec-  
uliarità di fondo, la norma contiene anche  
una ulteriore «doppia anima», quando esplici-  
ta, altrettanto indistintamente, la duplice fi-  
nalità del sostegno della ricerca interna e di  
quella affidata a soggetti esterni.

La confusione diventa sovrana, infine, al-  
lorché la norma rinvia a successive «iniziati-  
ve di carattere normativo» per assicurare  
la copertura finanziaria della misura me-  
diante la riduzione di stanziamenti destinati

a trasferimenti e a contributi alle imprese  
(comma 97, articolo 1, legge n.228 del  
2012).

L'esame sul piano puramente tecnico di  
tale architettura normativa porta d una sfidu-  
ciata valutazione della misura «da qua»: non  
solo per il rinvio a successivi provvedimenti  
legislativi (che con la recente ricostituzione  
della XVII legislatura potrebbero vedere la  
luce non prima del 2014) per l'individuati-  
one delle risorse, ma soprattutto per la  
amara consapevolezza che risorse a favore  
delle imprese ancora da «tagliare» costitui-  
scono attualmente una mera illusione, tenuto  
conto che tutto ciò che si poteva tagliare è  
già stato fatto e che interi comparti e settori  
industriali sono oggi privi di sostegno.

Non resta quindi che sostenere con forza  
il mantenimento dell'attuale misura del cre-  
dito d'imposta automatico, attraverso idonea  
proroga dell'articolo 1 del citato decreto-  
legge n.70 del 2011, nella ragionevole con-  
sapevolezza che il *plafond* iniziale di 484  
milioni di euro presenta ancora rilevanti di-  
sponibilità. E se anche ciò non fosse, il mes-  
saggio che si reputa opportuno inviare al  
nuovo Parlamento, in vista del confronto  
non solo sull'attuazione della legge di stabi-  
lità 2013 ma anche per l'adozione di altri  
provvedimenti utili per una strategia di ri-  
presa del paese, è che nuovi investimenti  
piuttosto che un'economia ferma che recede  
ogni giorno di più, creano accrescimento di  
ricchezza reale, attraverso maggiori redditi  
e maggiori livelli occupazionali - in luogo  
di disoccupazione e trattamenti di cassa inte-  
grazione guadagni straordinaria (CIGS) e si-  
mili - da cui conseguono significativi ritorni  
di gettito idonei non solo nell'immediato a  
coprire i costi degli investimenti stessi ma,  
in futuro, a concorrere al risanamento dell'e-  
rario assicurando nuove e maggiori risorse  
sopravvenute.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti per la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino all'esaurimento delle risorse autorizzate dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011 che a tal fine sono mantenute in bilancio fino all'esercizio 2015, anche se iscritte nel conto dei residui.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.